

Notaio **TOSCANI dr. MASSIMO**

Via Santa Franca n. 43

29100 PIACENZA

Tel. 0523.384595

Repertorio n. 180.768

Raccolta n. 61.018

VERBALE DI ASSEMBLEA

Repubblica Italiana

Il trenta (30) maggio duemilaventidue, in Piacenza Via Santa Franca n. 43, alle ore tredici e venti.

Registrato a Piacenza

Modello Unico

Innanzi a me dottor **MASSIMO TOSCANI**, Notaio in Piacenza, i-

il 13/06/2022

scritto al ruolo del Distretto di Piacenza,

al n. 6233 **Serie 1T**

è presente il signor

- TAGLIAFERRI CLAUDIO nato a Piacenza il 30 maggio 1957, resi-

dente in Piacenza, Via Cittadella n. 58,

codice fiscale TGL CLD 57E30 G535X,

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente della Associazione:

"ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA AGLI SPASTICI -

AIAS - di Piacenza"

con sede in Piacenza (PC), Via Scalabrini n. 19,

codice fiscale: 80009290331,

iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche con Determina della

Regione Emilia Romagna, Direttore Generale agli affari istituziona-

li e legislativi n. 15165 in data 26 novembre 2012 ed iscritta nel

Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato al n. 983.

Io Notaio sono certo dell'identità personale del costituito il quale

mi dichiara che è convocata in questa sede, ora e luogo, l'assem-

blea, in seconda convocazione, della predetta Associazione, per di-

	scutare e deliberare sul seguente	
	ORDINE DEL GIORNO:	
	1) - Approvazione modifica Statuto sociale per adeguamento al-	
	le previsioni della riforma del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017 e	
	succ. modif.);	
	2) - Varie ed eventuali.	
	Assume la presidenza, per designazione unanime, il costituito Pre-	
	sidente il quale dichiara:	
	- che è presente, in proprio e per delega, la maggioranza qualifi-	
	cata dei soci occorrenti per le assemblee di seconda convocazione	
	così come risulta dal Foglio Presenze che si allega al presente atto	
	sotto la lettera "A", omessane lettura per dispensa avutane dal	
	costituito;	
	- che è presente il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori:	
	Tagliaferri Claudio, Presidente; Laura Minoia, Roberto Antenucci,	
	Paolo Zucchini	
	- che per i Revisori dei Conti sono presenti:	
	Filippo Fratus de Balestrini, revisore assenti giustificati gli altri;	
	- che la presente assemblea, di seconda convocazione, risulta re-	
	golarmente convocata a norma di statuto;	
	- che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti posti	
	all'ordine del giorno;	
	dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a	
	deliberare sul citato ordine del giorno.	
	Aprondo la discussione il Presidente dà lettura del nuovo statuto il-	

	lustrando all'assemblea la necessità di procedere all'approvazione	
	del medesimo affinché sia attuale ed in regola con le vigenti nor-	
	mative con particolare riferimento alla riforma del terzo settore	
	(D. Leg. n. 117/2017 e successive modificazioni); il Presidente	
	precisa che viene altresì modificata la denominazione della Asso-	
	ciazione in "Associazione Italiana Assistenza agli Spastici (A.I.A.S)	
	Sezione di Piacenza ODV - Ente del Terzo Settore (ETS)"; invita	
	pertanto l'assemblea medesima a deliberare in proposito.	
	L'assemblea, udite le parole del Presidente, dopo breve ma esau-	
	riente discussione, alla unanimità	
	d e l i b e r a:	
	a) di abrogare l'attuale statuto sociale;	
	b) di adottare un nuovo testo di statuto sociale che, composto	
	di n. 33 (trentatré) articoli, si allega al presente atto sotto la lette-	
	ra " B ", omessane lettura per dispensa avutane dal costituito.	
	Il presente atto è esente da imposta di registro e di bollo ai sensi	
	della legge 266 del 11 agosto 1991.	
	Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta essen-	
	do le ore tredici e trentacinque.	
	Del presente atto scritto con mezzo meccanico da persona di mia	
	fiducia ed integrato di mio pugno su di un foglio per facciate tre e	
	parte della presente, ho dato lettura ai costituiti che lo approvano	
	e sottoscrivono alle ore tredici e quaranta.	
	Firmati all'originale:	
	CLAUDIO TAGLIAFERRI - MASSIMO TOSCANI Notaio.	



Sezione di Piacenza

Allegato "A" al Rep. 180.768/61.018

ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI - ONLUS

Associazione di volontariato - ente riconosciuto dal Presidente della Repubblica con D.P.R. n. 1070 del 25/5/68

PRESENZE SOCI ASSEMBLEA AIAS 30 MAGGIO 2022

CLAUDIO TAGLIAFERRI	PRESIDENTE	
LAURA MINOIA	VICE PRESIDENTE	
DANIELE BOSONI	SEGRETARIO	DELEGA A CLAUDIO TAGLIAFERRI
ROBERTO ANTENUCCI	CONSIGLIERE	
PAOLO ZUCCHINI	CONSIGLIERE	
FILIPPO FRATUS DE BALESTRINI	MEMBRO REVISORI DEI CONTI	
MANUELA ROSSETTI	SOCIA	
UMBERTO FANTIGROSSI	SOCIO	DELEGA A LAURA MINOIA
ALEX CAVIGLIONI	SOCIO	DELEGA A LAURA MINOIA
MARIA TERESA LOSI GRANATA	SOCIA	DELEGA A CLAUDIO TAGLIAFERRI
RENZO RIGONI	SOCIO	DELEGA A FILIPPO FRATUS



Allegato "B" al Repertorio n. 180.768/61.018

STATUTO DELLA SEZIONE DI PIACENZA DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA AGLI SPASTICI (A.I.A.S.) ODV - ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)

TITOLO I COSTITUZIONE - FINALITA' E SCOPI - AUTONOMIA

ART.1 - COSTITUZIONE

E' costituita l'"Associazione Italiana Assistenza agli Spastici (A.I.A.S.) Sezione di Piacenza ODV - Ente del Terzo Settore (ETS)" - organizzata in forma di Associazione di Volontariato ai sensi dell'art. 32 e ss. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 agosto 2017, n. 117) e del Codice Civile -, nel prosieguo denominata semplicemente "l'Associazione", con sede in Piacenza, per svolgere a favore delle persone con disabilità, comprese quelle affette da patologie encefaliche, ogni possibile azione che miri alla loro indipendenza fisica, sociale ed economica, alla loro sicurezza e al sostegno morale, psicologico e formativo dei loro genitori e di chiunque si occupi dei loro problemi.

Essa, dotata di personalità giuridica, agisce nello spirito del volontariato; non ha scopi di lucro, non ammette discriminazioni di genere, di etnia, di lingua, di nazionalità, di religione, di ideologia politica, e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei campi socio-assistenziali, sociosanitari e lavorativi e in particolare nei settori specificati nel successivo art. 2; è aperta a chiunque intenda operare per tutelare e promuovere il diritto delle persone con disabilità alla riabilitazione, alla salute, all'educazione, all'istruzione, al lavoro, all'integrazione sociale, per attuare una valida prevenzione della disabilità, in armonia con quanto sancito dalla Costituzione Italiana e della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

L'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore determina l'effettiva assunzione della qualifica di Ente del Terzo Settore.

L'Associazione, in quanto articolazione locale dell'Organizzazione nazionale, aderisce all'Associazione Italiana Assistenza agli Spastici - A.I.A.S. - con sede in Roma, ne accetta lo Statuto e i relativi Regolamenti, facendoli propri.

ART. 2 - ATTIVITA', FINALITA' E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'A.I.A.S. svolge in via principale le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore, promuove iniziative ed attività tese a soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, a rimuovere gli ostacoli di ordine materiale, politico, economico, sociale e culturale che, di fatto, limitano il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di autonomie delle persone con disabilità ed impediscono il pieno sviluppo della loro personalità e la loro partecipazione alle attività culturali, politiche, economiche e sociali. L'Associazione, premesso che considera basilare lo sviluppo della cultura della positività della disabilità e della solidarietà e fondamentale il principio secondo cui ogni persona, a prescindere dalla situazione di disabilità, dallo stato di salute e dall'età, ha diritto inalienabile ad una vita libera e il più possibile indipendente, a titolo esemplificativo e non esaustivo realizza i seguenti fini e attività:

a) persegue l'obiettivo della solidarietà, della partecipazione effettiva delle persone con disabilità alla programmazione, organizzazione e gestione democratica dei servizi e delle attività loro destinati;

b) sollecita gli enti competenti ad applicare le leggi vigenti in materia di disabilità; istituisce centri di orientamento e di formazione professionale, realizza servizi necessari alla riabilitazione delle persone con disabilità, nonché servizi sociali, residenziali e diurni, comunità - alloggio, centri socio-riabilitativi ed educativi, che perseguono lo scopo di rendere possibile una migliore vita di relazione integrata;

c) istituisce e gestisce servizi, anche ad integrazione delle attività realizzate dagli Enti Locali o da altre strutture convenzionate con il S.S.N., a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie, con espressa esclusione di attività che perseguano fini di lucro, anche indiretto;

d) promuove e/o cura direttamente la formazione di docenti preordinata sia all'istruzione che all'integrazione degli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado; gestisce anche in convenzione corsi di specializzazione per personale direttivo, docente, educativo ex D.P.R. del 31.10.1975 (e successive modifiche e integrazioni) o equipollenti autorizzati dal Ministero dell'Istruzione o della Ricerca o da altri Enti;

e) istituisce e gestisce scuole o corsi di formazione o specializzazione per operatori preposti all'azione di recupero, terapeuti della riabilitazione, psicologi, assistenti sociali, educatori professionali, psicopedagogisti, assistenti alla persona e ogni altra professione utile ai fini della riabilitazione della persona con disabilità, nonché corsi di qualificazione e di aggiornamento per le persone con disabilità per aiutarle nell'integrazione sociale;

f) promuove ogni attività utile a realizzare una riabilitazione come processo multiforme, pluridimensionale ed interdisciplinare: ossia non solamente come momento medico, ma sociale, educativo, culturale,

sportivo e lavorativo; proponendo conferenze, congressi e studi, volti alla soluzione dei problemi relativi alla prevenzione, cura e riabilitazione della disabilità anche con riferimento alle patologie encefaliche e genetiche;

g) si impegna a far realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali, le strutture socioriabilitative e risorse economiche che siano sufficienti ed idonei a garantire una reale sicurezza sociale e condizioni di vita dignitosa anche ai disabili che non possono lavorare; h) svolge attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale sotto qualsiasi forma, anche in modo organizzato e continuativo e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni o servizi di modico valore;

h) stipula e mantiene intese, protocolli, convenzioni, collaborazioni e rapporti con gli Enti pubblici e con le Organizzazioni sociali e culturali e di volontariato che si occupano delle persone con disabilità per la soluzione dei problemi che le accomunano.

Le attività di cui sopra e quelle, anche secondarie e strumentali, ad esse connesse sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo in modo continuativo tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti iscritti in un apposito registro e tramite le prestazioni di lavoratori dipendenti o autonomi nei limiti necessari al regolare funzionamento delle attività sociali e in quelli occorrenti a qualificare e specializzare l'attività svolta, in ogni caso senza superare i limiti indicati dall'art. 33, comma 1, D.Lgs 117/2017 e succ. modif..

L'Associazione svolge ogni attività, senza fine di lucro, utile al raggiungimento delle finalità di cui sopra, con esclusione di ogni altra che non sia direttamente connessa a detta finalità, con assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e di avanzi di gestione,

nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate per legge, per Statuto o per regolamento a favore di altre Sezioni dell'AIAS ODV ETS; gli utili e gli avanzi di gestione vengono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, con obbligo di fare uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "ODV - ENTE DEL TERZO SETTORE" o dell'acronimo "ETS", quest'ultimo una volta conseguita l'iscrizione nel RUNTS.

ART. 3 - AUTONOMIA

L'Associazione, articolazione locale dell'A.I.A.S. nazionale, è costituita dai soci ai sensi del presente Statuto, fa parte del Comitato regionale e ha piena autonomia patrimoniale, amministrativa, contrattuale e giuridica, nel rispetto degli scopi e delle finalità di cui all'art. 2.

TITOLO II SOCI E VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 4 - SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

Possono essere Soci le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che abbiano accettato con dichiarazione scritta il presente Statuto, quello Nazionale e Regionale obbligandosi ad osservarli ed abbiano ottemperato alle norme previste per il tesseramento.

I Soci possono appartenere a una sola Sezione dell'A.I.A.S. e la loro partecipazione alla vita associativa non è limitata temporalmente.

I Soci sono Ordinari, Sostenitori, Benemeriti.

Sono Soci Ordinari le persone fisiche che abbiano adempiuto ai loro obblighi e pagato la quota associativa nella misura fissata dall'Assemblea nazionale.

Sono Soci Sostenitori coloro che versano almeno il quadruplo della quota annua fissata per i soci ordinari.

Sono Soci Benemeriti coloro che hanno acquisito particolari meriti operando come volontari, dipendenti o consulenti a favore dell'Associazione. I Soci Benemeriti non versano alcuna quota associativa.

I Soci hanno il diritto di partecipare alle attività promosse dall'Associazione, di godere dell'elettorato attivo e passivo, di prendere visione dei libri sociali e della documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, entro trenta giorni dalla richiesta scritta al Segretario e con spese a carico del richiedente.

I Soci devono osservare il presente Statuto, lo Statuto nazionale e relativi regolamenti, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni assunte dagli Organi sociali, astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e con le regole dell'Associazione, versare la quota associativa, contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

I minori di diciotto anni non possono conseguire la qualità di Socio ordinario o sostenitore; aderiscono al gruppo giovanile dell'A.I.A.S., se costituito. Essi possono partecipare alle assemblee dell'Associazione con diritto di parola, ma non di voto.

ART. 5 - AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione del Socio Ordinario o Sostenitore è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato presentato da

due Soci. La domanda deve contenere: il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza e il domicilio se diverso, la dichiarazione di accettazione del presente Statuto e di quello nazionale; la dichiarazione di volersi attenere alle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali e di prestarvi osservanza; l'attestazione di versamento della quota di ammissione e ogni altra informazione prevista dai regolamenti o chiesta dall'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo.

Non può essere Socio chi sia stato riconosciuto colpevole con sentenza definitiva di delitti contro la pubblica amministrazione, la fede, la morale, la persona o il patrimonio.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta valuta la richiesta e, accertata anche la inesistenza delle cause di incompatibilità previste dal successivo art. 7, accoglie o rigetta la domanda. L'eventuale reiezione della domanda deve sempre essere motivata e comunicata all'interessato in forma scritta; questi ha facoltà di ricorrere entro sessanta giorni dalla comunicazione al Comitato regionale, il quale informa l'Associazione del ricorso assegnandole un termine non superiore a trenta giorni per proporre controdeduzioni scritte.

Avverso la decisione del Comitato regionale l'interessato può proporre ricorso al Consiglio nazionale entro trenta giorni dalla comunicazione. Il Consiglio nazionale decide sul ricorso in via definitiva nella sua prima riunione successiva alla scadenza del termine di cui sopra: la decisione deve essere immediatamente comunicata per iscritto all'interessato e all'Associazione.

ART. 6 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO - PROCEDIMENTO

I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

- per decesso;
- per recesso;
- per morosità nel pagamento della quota sociale annuale al 31 dicembre;
- per decadenza;
- per espulsione.

La decadenza è pronunciata nei confronti dei soci falliti, interdetti o inabilitati o che versino in situazione di incompatibilità.

L'espulsione è adottata nei confronti dei soci che: a) non ottemperino o comunque violino le disposizioni del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti ovvero delle delibere e delle decisioni legalmente adottate dagli Organi sociali nelle materie loro attribuite; b) in qualunque modo arrechino danno materiale o morale all'Associazione o tengano comportamenti contrastanti con gli scopi della stessa; c) siano riconosciuti colpevoli con sentenza di primo grado di delitti contro la pubblica amministrazione, la fede, la morale, la persona o il patrimonio.

Il Socio viene sospeso cautelativamente fino all'accertamento dei fatti nei casi in cui può essere espulso oppure per atti, compresi quelli contrari allo Statuto, che possono danneggiare moralmente l'Associazione.

I provvedimenti di decadenza, di sospensione e di espulsione sono adottati per iscritto e motivati dal Consiglio Direttivo e tempestivamente comunicati all'interessato. Il provvedimento di sospensione in caso di urgenza è adottato dal Presidente. I provvedimenti di sospensione sono adottati rispettivamente dal Presidente o dal Consiglio nazionale nei confronti di soci che rivestano

cariche in Organi sociali nazionali o regionali o che siano Presidenti di Sezione. Tali provvedimenti sono immediatamente efficaci.

Il Socio può ricorrere, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, al Comitato regionale chiedendo di sospendere l'efficacia del provvedimento di sospensione o di annullare quelli di decadenza o di espulsione. L'interessato deve contestualmente trasmettere copia del ricorso all'Associazione, che potrà controdedurre entro i successivi quindici giorni. Il Comitato regionale delibera nella prima riunione successiva, da tenersi entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso comunicando l'esito per iscritto all'interessato e all'Associazione.

Avverso la decisione del Comitato regionale l'interessato può proporre ricorso al Consiglio nazionale entro trenta giorni dalla comunicazione, trasmettendone contestualmente copia all'Associazione, che può controdedurre nei successivi quindici giorni. Il Consiglio nazionale decide sul ricorso in via definitiva nella sua prima riunione successiva alla scadenza del termine di cui sopra: la decisione deve essere immediatamente comunicata per iscritto all'interessato e all'Associazione.

La delibera di decadenza o di espulsione viene portata per la ratifica alla prima Assemblea dell'Associazione.

Il Socio espulso non potrà più fare parte dell'Associazione, salvo che, nel caso previsto dalla precedente lett. c), sia stato assolto dai reati contestatigli nei successivi gradi di giudizio.

Il Socio decaduto potrà essere riammesso su sua istanza ove siano cessati o rimossi i relativi motivi.

Il Socio receduto, decaduto o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 7 - INCOMPATIBILITA' DEI SOCI

I dipendenti dell'Associazione non possono essere Soci della stessa.

Il Consiglio Direttivo può derogare solo in casi particolari ed eccezionali, e fino al massimo del 10% (dieci per cento) di tutti i soci della Sezione, previa autorizzazione del Consiglio Nazionale a pena di inefficacia e invalidità della delibera.

Nei casi di deroga il Socio dipendente che venga eletto ad una qualsiasi carica sociale deve optare per quest'ultima o per il rapporto di dipendenza. Se optasse per la carica sociale potrà essere insediato ed investito della funzione solo dopo avere presentato le sue irrevocabili dimissioni dal rapporto di lavoro ed essere stato integralmente e definitivamente liquidato di ogni sua spettanza con quietanza liberatoria.

ART. 8 - VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE

I volontari dell'Associazione sono persone che, per libera scelta, svolgono attività in suo favore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario diretto. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e dimostrate, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione e con le modalità e caratteristiche previste dall'art. 17 D.Lgs 117/2017 e succ. modif..

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Non sussiste incompatibilità tra la qualifica di volontario e la qualità di Socio. Non si considera volontario il Socio o il terzo che occasionalmente coadiuvi gli Organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'Associazione deve provvedere ad assicurare, in forma collettiva o numerica, i volontari che collaborano non saltuariamente contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE, GESTIONE DEMOCRATICA

L'Associazione assicura la gestione democratica nell'eleggibilità libera degli Organi amministrativi, nel principio del voto singolo, nella sovranità dell'Assemblea dei Soci e nei criteri di loro ammissione ed esclusione, nei criteri di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci e dei rendiconti e la partecipazione delle persone disabili alla vita associativa nelle forme ritenute più idonee.

Sono Organi dell'Associazione l'Assemblea dei Soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti. Possono essere istituiti: la Giunta Esecutiva ed il Collegio dei Probiviri.

ART. 10 - L'ASSEMBLEA - FUNZIONI

L'Assemblea, massimo Organo deliberativo dell'Associazione, è costituita da tutti i Soci dell'Associazione per la cui iscrizione e tesseramento siano state seguite le norme statutarie.

Queste le funzioni dell'Assemblea:

- a) deliberare sulla relazione del Presidente;
- b) deliberare sulla relazione finanziaria dei Revisori dei Conti;
- c) deliberare sui bilanci consuntivo e preventivo dell'Associazione presentati dal Consiglio e visti dai Revisori dei Conti e, quando previsto, sul bilancio sociale;
- d) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- e) deliberare su ogni eventuale argomento all'Ordine del Giorno proposto dal Consiglio sia di propria iniziativa che su segnalazione di almeno un decimo dei soci;
- f) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- h) eleggere ogni triennio, allo scadere delle cariche sociali, il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e dei Probiviri, questi ultimi se previsti;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei confronti degli stessi;
- j) revocare gli stessi nelle ipotesi previste dall'art. 23;
- k) ratificare le delibere di mancata ammissione, di decadenza e di espulsione dei Soci assunte dal Consiglio Direttivo o dagli Organismi superiori in caso di loro impugnazione;
- l) eleggere i delegati che dovranno rappresentare l'Associazione all'Assemblea nazionale e nel Comitato regionale ai sensi dello Statuto dell'A.I.A.S. nazionale;

m) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

ART. 11 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro il 31 luglio in via ordinaria per l'approvazione dei bilanci di esercizio e, ove previsto, di quello sociale; è convocata in via straordinaria ogniqualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio o un decimo degli associati ne ravvisi l'opportunità.

In mancanza essa è senza indugio convocata nell'ordine dal Presidente del Comitato regionale e dalla Giunta Esecutiva nazionale.

La convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata per iscritto in forma cartacea o informatica almeno quindici giorni prima della data fissata ad ogni avente diritto a parteciparvi, con l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della adunanza.

Hanno diritto di essere convocati e di votare nell'Assemblea dell'Associazione i Soci iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa. Gli stessi hanno diritto a proporsi quali candidati per gli Organi dell'Associazione ove iscritti da almeno due anni all'Associazione e in regola con il versamento della quota associativa. L'Associazione può estendere l'invito anche ai soci che non abbiano ancora rinnovato la quota.

E' ammesso prevedere la possibilità di intervento in Assemblea mediante collegamento audio/video attraverso mezzi di telecomunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza) o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti e votanti

e sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

ART. 12 - QUORUM E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEARE

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti; è valida in prima convocazione con la presenza, personalmente o per delega, di due terzi dei soci aventi diritto a parteciparvi ed in seconda convocazione, che non potrà aver luogo lo stesso giorno della prima, qualunque sia il numero dei soci aventi diritto presenti, personalmente o per delega.

Nell'Assemblea ogni Socio può essere rappresentato mediante delega da un altro Socio. Nessun intervenuto può avere più di due deleghe.

ART. 13 - DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei presenti, in proprio e per delega.

Le elezioni del Presidente, dei membri del Consiglio, dei Revisori dei Conti, dei Probiviri e dei delegati all'Assemblea nazionale o nel Comitato regionale vengono fatte a scrutinio segreto.

Nelle deliberazioni sul bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 14 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO E LA GIUNTA ESECUTIVA

Il Consiglio Direttivo, Organo di amministrazione dell'Associazione, è composto da non meno di 4 (quattro) membri e non più di 10 (dieci) membri eletti dall'Assemblea dei Soci, oltre il Presidente.

I membri rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili senza limiti.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio esclusivamente i Soci iscritti negli ultimi due anni che abbiano rinnovato la tessera per l'anno in corso.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo è invitato a partecipare il Presidente del Collegio dei Revisori con voto consultivo, quando all' O.D.G. vi siano argomenti di natura finanziaria.

Il Consiglio elegge tra i Consiglieri il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Le ultime due cariche possono essere cumulate nella stessa persona.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo di regola è convocato ogni sei mesi e comunque ogniqualvolta il Presidente o in sua vece il Vice Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta, con comunicazione scritta, da spedirsi anche per e-mail o altra modalità telematica, almeno otto giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Il Consiglio può eleggere la Giunta Esecutiva composta da almeno tre membri. Sono membri di diritto il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Il Tesoriere può partecipare alla Giunta con voto consultivo.

ART. 15 - GRATUITA' DELLE CARICHE - ASSICURAZIONE

Le cariche di Presidente, di Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, Consigliere, Revisori dei Conti e Proboviro sono gratuite e non possono dar luogo ad emolumenti di sorta, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'Associazione autorizzato con delibera del Consiglio.

Sono da considerarsi illegittime e nulle tutte le altre indennità eventualmente deliberate a favore di coloro che vengono investiti di cariche sociali.

Qualora il Consiglio e la Giunta dovessero decidere in difformità da quanto sopra previsto, si attiveranno i procedimenti previsti dallo Statuto Nazionale.

Ciascuna di tali cariche, poiché esercitata nella qualità di volontario indipendentemente dall'intensità, dalla durata e dalle ore di prestazione, è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

L'Associazione deve provvedere ad assicurare, in forma collettiva o numerica, coloro che vengono eletti alle cariche sociali contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività relative alla carica, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 16 - FUNZIONI, POTERI E DOVERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo provvede allo sviluppo e all'indirizzo generale dell'Associazione; attua i deliberati dell'Assemblea, sovrintende e

provvede all'Amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione non spettanti all'Assemblea, delibera l'eventuale regolamento interno, delibera sulle domande di nuove adesioni, stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e ai Soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione, predispone per l'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi dell'attività corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e l'eventuale bilancio sociale, il programma di lavoro dell'Associazione per il nuovo anno, nonché quanto previsto dallo Statuto.

Il Consiglio può farsi coadiuvare, ove lo ritenga opportuno, da Comitati da esso nominati, anche con carattere permanente, per le attività informative, formative ed assistenziali e per le iniziative o manifestazioni volte alla raccolta dei fondi. La partecipazione ai Comitati e alle loro attività è gratuita e non dà luogo ad emolumenti comunque denominati.

Il Consiglio Direttivo nomina il proprio rappresentante, scelto fra tutti i Soci, in seno al Comitato Regionale.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a collaborare con i Revisori dei Conti, i Probiviri, se istituiti, i Coordinatori Regionali o altri incaricati, in caso di ispezioni, al fine di accertare che l'attività dell'Associazione sia pienamente conforme a quanto previsto dallo Statuto.

ART. 17 - FUNZIONI E POTERI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva, se istituita, adotta i provvedimenti di ordinaria amministrazione; esegue e fa eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e in caso di urgenza adotta ogni provvedimento necessario nell'interesse dell'Associazione, entro le competenze assegnate al Consiglio Direttivo.

La Giunta delibera a maggioranza dei suoi membri.

I provvedimenti adottati per urgenza devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva, da convocare entro trenta giorni dalla data di deliberazione di urgenza.

I provvedimenti non ratificati nel predetto termine sono inefficaci di diritto.

ART. 18 - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALLA SEDE CENTRALE E AL COMITATO REGIONALE

L'Associazione è tenuta ad inviare alla Sede Centrale ed al Comitato Regionale, entro trenta giorni, copia dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, delle Assemblee ordinarie e straordinarie e la relazione dei Revisori dei Conti allegata al bilancio, nonché la relazione annuale sull'attività svolta e tutti gli altri documenti richiesti dagli Organi nazionali e regionali.

L'Associazione è tenuta ad inviare ogni anno, unitamente alle quote associative, l'elenco dei Soci al Comitato Regionale e alla Sede Centrale dell'Associazione.

ART. 19 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede le Assemblee e le adunanze del Consiglio e della Giunta Esecutiva e ne dirige i lavori; presenta annualmente all'Assemblea la relazione morale e finanziaria.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

ART. 20 – IL SEGRETARIO

Il Segretario è responsabile dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente e delle delibere del Consiglio e della Giunta Esecutiva, ove istituita, redige i verbali delle adunanze del Consiglio, della Giunta Esecutiva e dell'Assemblea dei Soci.

ART. 21 – IL TESORIERE

Il Tesoriere esercita le attribuzioni di competenza, tiene il registro delle entrate e delle uscite, cura lo schedario, il tesseramento dei soci di cui tiene aggiornato il registro, è custode del patrimonio dell'Associazione, ne esige le rendite, le quote, le oblazioni, esegue i pagamenti su ordine del Presidente o di chi ne fa le veci.

ART. 22 – I COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI E DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri, quest'ultimo ove istituito, sono rispettivamente composti da tre membri titolari e due supplenti eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea, anche fra i non soci. I Collegi nominano nel loro seno il Presidente con votazione a scrutinio segreto.

I Revisori svolgono funzioni di controllo amministrativo, verificano la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili, vigilano sul rispetto dello Statuto e sull'attività contabile dell'Associazione e redigono la relazione annuale sui bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I Collegi rimangono in carica per la durata del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

I Probiviri risolvono le controversie fra i Soci e fra i Soci e l'Associazione e sull'interpretazione delle norme del presente Statuto.

Ogni Socio può ricorrere ai Probiviri mediante comunicazione scritta da trasmettere contemporaneamente all'Associazione.

ART. 23 - DIMISSIONI E DECADENZA DALLE CARICHE

Ogni membro dei vari Organi sociali che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non interviene alle riunioni cui ha diritto-dovere di presenziare, è considerato dimissionario e viene revocato; al suo posto subentra quello che segue in graduatoria.

Analogamente avviene per le ipotesi di decesso, di recesso e di morosità del membro dei vari Organi sociali.

In tali casi l'Assemblea provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salva ratifica da parte dell'Assemblea immediatamente successiva.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio venga meno, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

La procedura per tali fattispecie è la stessa prevista dall'art 6 del presente Statuto, ma con competenza riservata all'Assemblea, contro la cui decisione è ammesso ricorso al Comitato regionale, fatta eccezione per la procedura disciplinare a carico del Presidente, la cui competenza è attribuita al Comitato regionale con eventuale reclamo al Consiglio nazionale.

TITOLO IV PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO SOCIALE - LIBRI SOCIALI E SCRITTURE CONTABILI

ART. 24 - AUTONOMIA GIURIDICA E PATRIMONIALE

L'Associazione ha autonomia giuridica, patrimoniale, amministrativa e contrattuale.

ART. 25 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha un proprio patrimonio costituito dalle quote sociali nella misura stabilita dall'Assemblea nazionale, da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, lasciti, liberalità, contributi, donazioni mobiliari ed immobiliari di privati o di enti pubblici ed economie di gestione, entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017, destinando i beni e le rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dal presente Statuto. Anche il deposito previsto per legge per il riconoscimento della personalità giuridica fa parte del patrimonio.

Tutti questi elementi devono risultare nel bilancio annuale che obbligatoriamente deve essere redatto e sottoposto all'approvazione della Assemblea dei Soci.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietato all'Associazione distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge. Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche

indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3, del D.lgs. n. 117/2017.

L'Associazione deve versare alla Sede Centrale e al Comitato regionale una percentuale delle quote associative ed eventuali contributi nella misura stabilita ogni anno dell'Assemblea Nazionale.

Gli investimenti, i libretti di risparmio o i conti correnti presso banche o uffici postali, sono intestati impersonalmente all'Associazione.

L'Associazione può stipulare con Istituti di Credito convenzioni per assicurare un servizio di Tesoreria o di cassa per tutti i pagamenti e gli incassi.

ART. 26 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha la durata di un anno solare. Inizia e termina rispettivamente il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio lo schema di bilancio preventivo per l'anno successivo, che entro il 31 luglio dell'anno seguente verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

L'Associazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e in conformità a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 27 – BILANCIO SOCIALE

Laddove sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il Bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione e ne dà adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità all'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 28 – LIBRI SOCIALI E SCRITTURE CONTABILI

L'Associazione adotta i libri sociali in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 117/2017 e le scritture contabili previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017 e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili.

Ai Soci spetta il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da inviarsi al Segretario. L'accesso ai libri sociali dovrà avvenire entro trenta giorni dalla richiesta con costi per eventuali estrazioni di copie a carico del richiedente.

TITOLO V SCIOGLIMENTO - APPROVAZIONE E MODIFICHE DELLO STATUTO - FORO COMPETENTE - NORME DI RINVIO TRANSITORIE E FINALI

ART. 29 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea straordinaria: - per volontà dei suoi Soci; - per il venire meno dei Soci; - per decisione dell'Assemblea nazionale, qualora vengano meno le finalità e gli scopi dell'Associazione, ovvero nei casi in cui l'Associazione agisca con l'acronimo A.I.A.S. o sue assonanze letterali non osservando lo Statuto dell'Associazione e/o la rappresentatività prevista dallo stesso.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) dei Soci.

In tali casi il Consiglio Nazionale dovrà destinare il patrimonio della Sezione che residuasse dopo l'esaurimento della liquidazione, a beneficio di altro Ente del Terzo Settore che persegua finalità analoghe o all'A.I.A.S. nazionale, con le modalità previste dall'art. 9 del D.lgs. n. 117/2017, salva diversa destinazione imposta per legge.

ART. 30 - APPROVAZIONE E MODIFICHE DELLO STATUTO

L'approvazione dello Statuto e degli eventuali Regolamenti, nonché le relative successive modifiche devono essere deliberate dell'Assemblea con la maggioranza, in prima convocazione, della metà più uno degli aventi diritto a partecipare con diritto di voto all'assemblea e, in seconda convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei Soci e il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) dei Soci presenti.

Ogni modifica al presente Statuto deliberata dall'Assemblea deve essere approvata dal Comitato Regionale e ratificata dal Consiglio Nazionale, entrando in vigore solo dopo l'approvazione da parte del Consiglio Nazionale.

ART. 31 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie il foro competente è esclusivamente quello di Piacenza.

ART. 32 - PRECISAZIONE

I termini "disabile" e/o "disabilità" adottati nel presente Statuto si intendono comprensivi delle dizioni handicap, handicappati, persone in situazione di handicap, ecc. così come definite dall'OMS, fatte proprie dal Consiglio d'Europa, integrate e classificate con riferimento

all'ICD e come contenute nella ICDH, nonché delle linee guide, approvate dal Ministero della Sanità.

ART. 33 NORMA DI RINVIO – NORME TRANSITORIE E FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, del codice civile, delle altre leggi vigenti in materia, dello Statuto nazionale e dei relativi Regolamenti.

Fino all'approvazione del presente Statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto vigente, che deve intendersi abrogato dalla data di approvazione del presente Statuto secondo le previsioni di cui all'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Firmati all'originale:

CLAUDIO TAGLIAFERRI - MASSIMO TOSCANI Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 del DPR n. 82/2005.

Piacenza, ventisette luglio duemilaventidue.

Firmato Massimo Toscani Notaio.

"Firma digitale"